

## STATUTO

### **DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA**

Art.1 - E' costituita in Valdisotto un'associazione sportiva non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile denominata:

“AMICI DELLO SPORT VALDISOTTO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con sede in Comune di Valdisotto (SO).

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salva la facoltà degli associati di recedervi.

### **SCOPO e OGGETTO ASSOCIATIVO**

Art.2 - L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e le sue finalità sono di carattere esclusivamente sportivo-ricreativo. Essa mira, attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito di più discipline, ad avvicinare allo sport persone di ogni età ed estrazione sociale.

L'Associazione ha inoltre per oggetto la partecipazione con i propri soci alle gare ed ai tornei sportivi in genere.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Per il raggiungimento del predetto scopo sociale l'Associazione potrà svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall'organo amministrativo. In particolare essa potrà svolgere, sempre in via strumentale, attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di noleggio di attrezzature sportive, nonché pubblicare un periodico sportivo il cui eventuale ricavato, dedotte le spese e le tasse, dovrà essere accantonato per le spese di gestione della attività istituzionale dell'Associazione stessa.

Potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva di differenti discipline sportive.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione si conforma pienamente alle norme e alle direttive stabilite dal CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

### **SOCI**

Art.3 - Possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, intendano praticare lo sport o promuoverne la diffusione.

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'accertamento da parte del Consiglio Direttivo dei requisiti civili, morali e sportivi dei richiedenti.

Con l'adesione all'Associazione i soci:

-accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti integrativi, impegnandosi alla loro osservanza;

-sono tenuti al versamento della quota associativa fissata dall'assemblea dei soci.

### **PATRIMONIO SOCIALE e MEZZI FINANZIARI**

Art.4 - Costituiscono le entrate patrimoniali dell'Associazione:

- le quote associative e le eventuali contribuzioni volontarie dei soci;

- le eventuali contribuzioni, elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità di terzi;

- i proventi relativi ad eventuali manifestazioni sportive e ricreative;

- gli eventuali proventi derivanti da ogni altra attività esercitata al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.

Le entrate predette ed ogni altra eventuale entrata patrimoniale dell'Associazione, nonché i beni mobili ed immobili eventualmente acquistati con tali entrate, costituiscono il fondo comune dell'Associazione, con cui si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa e per l'attuazione del suo scopo sociale.

Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualsiasi altra causa del rapporto associativo; così come gli associati stessi non possono ripetere le quote associative ed i contributi comunque versati all'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione a norma del presente Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti sul detto fondo patrimoniale comune.

Art.5 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del Bilancio stesso. Tale messa a disposizione può essere sostituita dalla relativa pubblicazione del Bilancio sul sito web dell'Associazione.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art.6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

### **ASSEMBLEA**

Art.7 - L'assemblea generale dei soci è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo in carica; ogni socio può essere portatore di 10 deleghe.

Art.8 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione, personale o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno della prima ma almeno un'ora dopo la stessa, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti in proprio o per delega.

Art.9 - L'assemblea ordinaria dei soci si terrà almeno una volta all'anno.

Essa è convocata per:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- il programma e le indicazioni di massima sull'attività da svolgersi in futuro;
- la determinazione della quota associativa minima;
- l'approvazione degli eventuali regolamenti interni, integrativi del presente statuto, proposti dal Consiglio Direttivo;
- l'elezione o l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Art.10 - L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso oppure su domanda scritta di almeno un quinto degli associati.

Essa è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti in proprio o per delega.

Art.11 - Spetta all'assemblea straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Art.12 - Il voto dei soci riuniti in assemblea può essere espresso per acclamazione, per alzata di mano o per scrutinio segreto. La scelta di una delle suddette modalità è demandata all'assemblea stessa.

Art.13 - Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno convocate con avviso inviato al domicilio di ciascun socio o tramite affissione presso la bacheca sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente

l'ordine del giorno.

Art.14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età presente all'assemblea; in difetto di membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea di eleggere il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea sarà assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

L'assemblea totalitaria è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.

### **PRESIDENTE**

Art.15 - Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, presiede il Consiglio, ne dirige l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea, e coordina i programmi e l'attività dell'Associazione con tutti i poteri per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al Vice Presidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal Vice Presidente.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art.16 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ad un massimo di venticinque membri, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria all'atto della relativa nomina; i Consiglieri devono essere soci maggiori di età, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per la carica.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri nella prima riunione il Presidente, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo, così come il primo Presidente, il primo Vicepresidente, il primo Segretario, ed il primo Tesoriere sono nominati dai soci fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione e durano in carica per il tempo ivi stabilito.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; all'uopo il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, essendogli deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia riservato in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Al Consiglio Direttivo spetta pertanto, in via esemplificativa, di:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto consuntivo (bilancio) annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- verificare l'ammissibilità dei soci.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà rimanere depositato presso la sede sociale a

disposizione di tutti gli associati nei trenta giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea che lo deve approvare.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno tre dei suoi membri lo richiedano, mediante avviso, anche verbale o tramite SMS, spedito, recapitato, o fatto pervenire a ciascun Consigliere almeno due giorni prima dall'adunanza, o, in caso di urgenza, anche a voce almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dal membro più anziano d'età; il Presidente della riunione è assistito per la redazione del verbale della seduta dal Segretario, e in caso di sua assenza da un altro Consigliere designato dagli intervenuti con funzioni di Segretario. Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e da colui che svolge le funzioni di Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Art.19 - Un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo che sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive sarà considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di espellere un proprio membro nel caso in cui il suo comportamento riveli un totale disinteresse per l'attività o nel caso in cui si verifichi una completa mancanza di collaborazione nell'attuazione del programma prestabilito.

Il membro dimissionario o espulso sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'assemblea elettiva precedente.

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; il Presidente rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro sessanta giorni un'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di indisponibilità del Presidente le sue funzioni verranno assunte dal Vice-presidente.

Art.20 - Dovranno essere tenuti, a cura del Consiglio Direttivo e per esso dal Segretario, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed il libro dei soci.

Art.21 - Il Tesoriere è incaricato dell'esazione delle entrate e della tenuta del libro cassa; egli provvede alla conservazione delle attività sociali, all'amministrazione dei fondi dell'Associazione, ed alle relative spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci. Il Tesoriere è inoltre autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo, allorché non vi provveda il Presidente o il Vicepresidente.

Art.22 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati al Centro Sportivo Italiano o a qualsiasi Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'Ente medesimo e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche e sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

## **SCIoglimento**

Art.23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **CONTROVERSIE**

Art.24 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati, e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Sondrio; il collegio arbitrale giudicherà "ex bono et aequo", inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

Art 25 - Per tutto quanto qui non previsto si fa pieno riferimento alla vigente legislazione in materia di associazioni e di associazioni sportive in particolare.

Valdisotto, li 22 febbraio 2006

F.to: Pedrini Eligio o Eligio Giuseppe

Bracchi Amos Daniele o Amos

Santelli Marino

Santelli Luca

